



# Consiglio delle Autonomie Locali Consorzio dei Comuni Trentini

Portale a servizio dei Comuni e delle Autonomie Locali

## Newsletter Servizio Privacy 10/2009 dello 06.10.2009

### **È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei dipendenti.**

Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad un ente il trattamento dei dati personali di un dipendente.

L'ente aveva attivato tale attività di monitoraggio a seguito di disservizi provocati dal dipendente nell'utilizzo della rete Internet, riconducibili ad un'"eccessiva attività di scarico dati effettuata dalla postazione" riferita allo stesso.

L'attività di monitoraggio aveva coperto l'arco temporale di circa nove mesi e era stata effettuata mediante l'utilizzo di un sistema di web proxy server con configurazione delle funzionalità del software, tali da registrare gli "accessi a tutti i siti web visitati dal dipendente, con evidenziazione anche dei relativi domini. I log di accesso ai siti venivano elaborati quotidianamente e al titolare del trattamento veniva data a conoscenza e memorizzazione "in chiaro" dei seguenti dati:

- il sito visitato ("accessed site");
- il numero di connessioni ("connect");
- la dimensione complessiva delle pagine visualizzate in rapporto al numero di connessioni effettuate in un periodo predefinito, espressa sia in termini analitici ("bytes") che percentuali ("%bytes");
- il rapporto (in percentuale) tra i dati richiesti dal client provenienti dalla cache e quelli provenienti direttamente dal server ("in-cache-out");
- il tempo trascorso sulle pagine visitate, espresso sia in termini analitici ("elapsed time" e "milisec") che percentuali ("%time")

Va precisato che al dipendente erano state fornite specifiche istruzioni circa l'utilizzo della postazione informativa individuale, contenute nel "Regolamento per la sicurezza e l'utilizzo delle postazioni di informatica individuale", in cui si precisava che "è assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa" (istruzioni sottoscritte per presa visione" da tutti i dipendenti).

Inoltre il dipendente era stato previamente informato circa i controlli che sarebbero stati effettuati sulla propria postazione individuale in ordine agli accessi effettuati alla rete.

Pur evidenziato l'adempimento di tali obblighi informativi da parte del datore di lavoro, il Garante per la protezione dei dati personali ha riconosciuto le ragioni del dipendente in quanto

l'installazione di un software con funzionalità appositamente configurate per **il tracciamento (sistematico e continuativo)** degli accessi ad Internet, con la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate, risulta violare l'art. 4, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta l'impiego di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, tenuto anche conto che l'ente non aveva provveduto a svolgere gli adempimenti previsti dal secondo comma della medesima disposizione, in relazione alle funzionalità che mediante il software installato legittimamente possono essere perseguite per "esigenze organizzative e produttive".

Il monitoraggio sistematico degli accessi ad internet del dipendente da parte del datore di lavoro è stato quindi giudicato dal Garante come trattamento illecito nonché non pertinente ed eccedente, in violazione degli artt. 11 e 114 del Codice nonché delle "Linee guida per posta elettronica e internet", adottate dal Garante con deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007.

Oltre alla censura del Garante, a carico del datore di lavoro potrebbe configurarsi una responsabilità penale, in relazione alla quale l'Autorità ha provveduto a trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dott. Gianni Festi